



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA**

**PRESIDENZA**

Prot. **450** /2021

Perugia, 18 febbraio 2021

Al Sig. Procuratore della Repubblica  
Perugia

Al Sig. Presidente Ordine Avvocati  
Perugia

Al Sig. Presidente Camera Penale  
Perugia

Al Sig. Presidente Camera Civile  
Perugia

Ai Magistrati professionali e onorari  
Sede

**OGGETTO: Linee guida per la partecipazione degli avvocati alle udienze penali e civili in presenza in ipotesi di impedimento legato ad eventi specifici e/o collegato all'emergenza sanitaria.**

Si trasmettono le linee guida per la partecipazione degli avvocati alle udienze penali e civili in presenza in ipotesi di impedimento legato ad eventi specifici collegati all'emergenza sanitaria.

Le linee guida sono state concordate tra questo Tribunale (previa consultazione con i Presidenti di sezione), la Procura della Repubblica di Perugia e l'Ordine degli avvocati di Perugia.

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA**  
**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL**  
**TRIBUNALE**  
**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI**  
**PERUGIA**

**LINEE GUIDA per LA PARTECIPAZIONE degli AVVOCATI alle UDIENZE PENALI e CIVILI in PRESENZA in IPOTESI di IMPEDIMENTO legato ad eventi specifici e/o collegato all'EMERGENZA SANITARIA**

Concordate tra  
Tribunale di Perugia  
Procura della Repubblica di Perugia  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

Visto il DL 28 ottobre 2020 n. 137 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 19" convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176;

Rilevato

Che il D.L. indicato, al pari di quelli che lo hanno preceduto (e, in particolare, il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 poi convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020 n. 27 e il d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020 n. 77) è stato adottato nella prospettiva di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID 19 soprattutto attraverso misure di distanziamento fisico e di cautela sanitaria, allo stesso tempo assicurando, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

che il d.l. 14/01/2021 n. 2 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine del 31 gennaio 2021 già fissato nell'art. 1 d.l. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni, dalla l. 22 maggio 2020 n. 35.

Rilevato

Che, a seguito del d.l. 14/01/2021 n. 2, e in forza del richiamo ad esso contenuto nell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile tutte le modalità di trattazione dei procedimenti civili e penali previste sia dall'art. 23 d.l. 137/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2020) sia dall'art. 221 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 nelle ipotesi richiamate dalle due disposizioni.

Che, analogamente, continua ad applicarsi, fino al 30 aprile 2020, tutta la normativa emergenziale prevista per le attività di cancelleria in forza, in particolare, del richiamo al più volte citato art. 1 contenuto nell'art. 24 d.l. 137/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2020) e del richiamo all'art. 221 d.l. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020) contenuto nell'art. 23 d.l. 137/2020 che a sua volta richiama il d.l. 19/2020.

Che le disposizioni richiamate prevedono tutta una serie di ipotesi nelle quali è possibile la celebrazione delle udienze civili e penali mediante l'applicativo Microsoft TEAMS ovvero, per le udienze civili, mediante la trattazione scritta e che per entrambe le modalità sono stati adottati protocolli condivisi tra il Tribunale di Perugia, la Procura della Repubblica di Perugia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale e la Camera Civile dello stesso circondario;

Che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, facendo propria la proposta del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia, ha richiesto l'adozione di un protocollo che disciplini le ipotesi di impedimento del difensore legate ad eventi specifici e/o collegate all'attuale periodo di emergenza pandemica;

Che, sulla base delle proposte e delle ipotesi formulate, verificate alla luce delle attuali previsioni legislative in materia di legittimo impedimento del difensore, il Tribunale, la Procura della Repubblica di Perugia e il Consiglio dell'Ordine con una valutazione congiunta hanno ritenuto di adottare le seguenti linee guida, limitatamente al periodo in cui saranno applicabili alla Provincia di Perugia le più restrittive misure di cui all'art. 3 DPCM 14 gennaio 2021 per le ipotesi di impedimento legate all'emergenza COVID, in tutti i casi nei quali non si riveli possibile ricorrere alle modalità di trattazione alternativa delle udienze (via Teams o con trattazione scritta), sempre operando nella prospettiva di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID 19 soprattutto attraverso misure di distanziamento fisico e di cautela sanitaria, allo stesso tempo assicurando, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

## Art. 1

### Categorie a cui sono applicabili le linee guida

Le presenti linee guida si applicano alle seguenti categorie di soggetti:

a) Portatori di disabilità, soggetti affetti da malattie invalidanti, da ipertensione arteriosa, da problemi cardiaci o da diabete, soggetti immunodepressi (per patologia congenita o successivamente acquisita, ovvero in trattamento con farmaci immunodepressori) o



trapiantati che rientrino nella categoria dei "soggetti fragili" secondo le definizioni accolte dal Ministero della Sanità;

b) donne in stato di gravidanza con particolare riferimento ai due mesi che precedono la data presunta del parto e che si trovino in situazioni di rischio ovvero in maternità con riferimento ai tre mesi successivi (in relazione al congedo per maternità stabilito dal d. lgs. 151/2001 e succ. modif.);

c) persone che prestano assistenza a congiunti in gravi condizioni di salute;

d) persone che si trovano in quarantena obbligatoria o prestano assistenza a figli minori, che non possono frequentare la scuola per sospetto contagio da Covid19 o per esigenze di profilassi, quarantena, isolamento fiduciario o che non possano frequentare in presenza l'attività didattica per provvedimenti transitori assunti dalle autorità di governo, regionali o nazionali, nel caso in cui l'altro genitore, ove presente, non possa prestare assistenza;

e) persone che prestano assistenza a un familiare in quarantena e non autosufficiente ovvero a familiari conviventi o conviventi more uxorio non autosufficienti con patologie gravi e/o con disabilità anche se non in stato di quarantena ma "soggetti fragili" in assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza;

f) persone che non possono effettuare l'accesso agli uffici del Tribunale o del Giudice di Pace a seguito di rilevazione di temperatura corporea superiore a 37,5% (se pure per difetto dello strumento di rilevazione);

## Art. 2

### Ambito di operatività delle presenti linee guida

In tutti i casi nei quali i difensori ovvero, nel processo civile, le parti di cui è stata prevista la comparizione personale, si trovino in una delle condizioni descritte all'art. 1 sarà preventivamente presa in considerazione dall'interessato la possibilità di richiedere di trattare l'udienza da remoto, tramite l'applicativo Microsoft TEAMS ovvero, esclusivamente per il processo civile ove l'udienza possa svolgersi con i soli difensori, la modalità di trattazione scritta facendone specifica preventiva richiesta al giudice.

Per le modalità alternative di trattazione dell'udienza, in relazione alle sole previsioni non contenute già negli artt. 23 d.l. 137/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2020) e 221 d.l. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020 n. 77), si fa riferimento ai protocolli già adottati in accordo con l'Avvocatura sia per il settore civile che per il settore penale.

Le previsioni di cui agli articoli successivi saranno quindi applicabili solo ove non sarà possibile trattare l'udienza da remoto per esclusione di legge ovvero, specificamente nel settore civile, perché ritenuta dal giudice la necessità di trattazione "in presenza".

## Art. 3

### Udienze civili

1.1. Nei casi nei quali l'avvocato o l'assistito di cui sia prevista la comparizione personale si trovi in una delle condizioni descritte dall'art. 1 sarà onere del difensore presentare tempestivamente e, comunque, entro il giorno precedente allo svolgimento dell'udienza, la richiesta in cancelleria mediante comunicazione tramite PEO all'indirizzo [contcivile.tribunale.civile.perugia@giustizia.it](mailto:contcivile.tribunale.civile.perugia@giustizia.it) nonchè, per l'ufficio del Giudice di Pace, tramite PEC all'indirizzo [gdp.perugia@giustiziacert.it](mailto:gdp.perugia@giustiziacert.it) (con indicazione, in entrambi i casi, nell'oggetto della richiesta, della "istanza rinvio" corredata dall'indicazione del giudice per una più rapida individuazione e trasmissione al giudice), allegando la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate ovvero riservandosi di allegarla non appena disponibile ovvero ancora, nei casi nei quali non sia possibile documentare l'impedimento (ad es.: figlio minore non assistito da altro genitore e assente da scuola per sospetto caso di Covid 19 ovvero quarantena obbligatoria disposta in via d'urgenza dai sanitari solo con modalità orali), autocertificandola (dichiarazione sostitutiva ex art. 46 d.p.r. 445/2000).

L'avvocato comunicherà, a mezzo pec, al difensore di controparte l'avvenuto deposito dell'istanza.

Il giudice, ricorrendo una delle ipotesi sopra descritte e verificata l'adeguatezza della documentazione eventualmente depositata ovvero ritenendo obiettiva l'impossibilità di documentare contestualmente la richiesta, disporrà il rinvio del procedimento a data successiva alla cessazione dell'impedimento richiedendo, ove necessario, il deposito entro un termine ragionevole di documentazione attestante l'impossibilità a presenziare o (per la parte) comparire in udienza.

1.2 Ove l'impedimento si verifichi lo stesso giorno dell'udienza il difensore invierà comunicazione di impedimento tramite PEO all'indirizzo [contcivile.tribunale.civile.perugia@giustizia.it](mailto:contcivile.tribunale.civile.perugia@giustizia.it) nonchè, per l'ufficio del Giudice di Pace, tramite PEC all'indirizzo [gdp.perugia@giustiziacert.it](mailto:gdp.perugia@giustiziacert.it) (con indicazione, in entrambi i casi, nell'oggetto della richiesta, della "istanza rinvio" corredata dall'indicazione del giudice per una più rapida individuazione e trasmissione al giudice) con obbligo di depositare documentazione a supporto della richiesta entro il termine assegnato dal giudice. Il difensore informerà con il mezzo più rapido il collega di controparte dell'impedimento. Nei casi nei quali il giudice non avrà potuto prendere visione della richiesta dovrà tenere conto della comunicazione dell'impedimento ai fini della eventuale rimessione in termini della parte.

1.3 Il difensore, in alternativa al rinvio, potrà richiedere, negli stessi casi descritti all'art. 2, fino al giorno antecedente l'udienza, la posticipazione dell'orario di trattazione della causa. Il giudice potrà accogliere l'istanza solo ove ciò sarà compatibile con la programmazione già effettuata dell'udienza e non pregiudicherà le esigenze di divieto di assembramento e di rispetto del distanziamento fisico negli uffici giudiziari.

#### Articolo 4

#### Udienze penali



1.1 Nei casi nei quali il difensore dell'indagato/imputato si trovi in una delle condizioni descritte all'art. 1 depositerà, presso la Cancelleria del giudice (per il Tribunale sulla PEC dedicata al deposito degli atti penali [depositoattipenali.tribunale.perugia@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.tribunale.perugia@giustiziacert.it), ovvero, per l'Ufficio del Giudice di Pace tramite PEC all'indirizzo [giip.perugia@giustiziacert.it](mailto:giip.perugia@giustiziacert.it)) istanza di rinvio allegando la documentazione attestante l'impedimento ovvero nei casi nei quali non sia possibile procurarsi contestualmente la documentazione (ad es.: figlio minore non assistito da altro genitore e assente da scuola per sospetto caso di Covid 19 ovvero quarantena obbligatoria disposta in via d'urgenza dai sanitari solo con modalità orali) autocertificandola (dichiarazione sostitutiva ex art. 46 d.p.r. 445/2000).

Il difensore sarà tenuto ad informare preventivamente il proprio assistito dell'istanza di rinvio e delle conseguenze di essa sul piano processuale, dando atto nell'istanza di aver reso l'informazione.

Il giudice o il collegio, all'udienza fissata, controllerà che l'istanza sia adeguatamente documentata, ovvero che la mancata contestuale documentazione sia resa impossibile dalle circostanze potrà disporre il rinvio all'udienza individuata sulla base della programmazione di ciascun ruolo tenendo conto della posizione di altri eventuali coimputati/coindagati ovvero della eventuale parte civile. Nei casi nei quali avrà ritenuto l'impossibilità di documentare contestualmente l'impedimento indicherà un termine entro il quale il difensore sarà tenuto a depositare la documentazione giustificativa.

Il giudice disporrà la comunicazione del rinvio da parte della cancelleria a tutte le parti processuali anche senza formalità per via telefonica o telematica.

2.2 Il difensore, in alternativa al rinvio, potrà richiedere, negli stessi casi descritti all'art. 1, fino al giorno antecedente l'udienza, la posticipazione dell'orario di trattazione del processo. Il giudice potrà accogliere l'istanza solo ove ciò sarà compatibile con la programmazione già effettuata della restante parte dell'udienza, non pregiudicherà le esigenze di divieto di assembramento e di rispetto del distanziamento fisico negli uffici giudiziari e sarà compatibile con la possibilità per la cancelleria di effettuare una tempestiva comunicazione del cambiamento di orario.

#### Art. 5

#### Linea preferenziale negli accessi e negli adempimenti

Le cancellerie e gli altri professionisti avvocati si impegnano a adottare una linea preferenziale, nello svolgimento delle attività negli uffici giudiziari, agli avvocati che si trovino nelle condizioni descritte all'art. 1.

Perugia, 16 febbraio 2021

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Stefano Tentori Montalto

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Cantone

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Giuseppe Petrazzini - Agg.